

Verbale di accordo ex art. 4, comma 1, Legge 300/1970 per la regolamentazione dell'utilizzo e della visione delle immagini registrate dagli impianti di video-sorveglianza e video-registrazione presenti nelle Dipendenze della Banca

Il giorno 25.02.2016, in Reggio Emilia

tra

Credito Emiliano, rappresentato dalla Delegazione Aziendale composta dai sigg.ri Paolo Giberti, Paolo Dallari, Giorgio Faietti, Enrico Ferraresi, Massimo Moschetti, Paolo Pastorelli, Stefano Paglia e Mauro Tirelli;

e

la Delegazione delle Organizzazioni Sindacali partecipata da:

FIRST-CISL, rappresentata dai componenti dell'Organo di coordinamento Signori Marco Sandoni, Stefano De Conti e Claudio Masi;

FISAC-CGIL, rappresentata dai componenti dell'Organo di coordinamento Signori Antonio Papa, Alfredo Scognamiglio e Pierluigi Bello;

UGL Credito, rappresentata dai componenti dell'Organo di coordinamento Signori Ettore Camber e Elisabetta Giusti;

UIL.CA/UIL, rappresentata dal componente dell'Organo di coordinamento Signor Luigi Tezzoni;

premesso che

- a) l'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 dispone che gli impianti audiovisivi possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
- b) Credito Emiliano ha unità produttive ubicate in diverse regioni d'Italia;
- c) il ccnl vigente prevede che i contratti collettivi aziendali stipulati con gli organi di coordinamento delle OO.SS. possono prevedere articolazioni contrattuali volte ad assicurare l'adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi;
- d) per conseguire, con la massima efficacia possibile, le finalità di cui alla lettera a) l'azienda ritiene necessario che gli impianti di video-sorveglianza e video-registrazione possano effettuare la registrazione video nei luoghi di lavoro;
- e) l'orientamento delle telecamere è realizzato in modo da rendere residuale l'inquadratura dei lavoratori ed evitare di inquadrare postazioni fisse di lavoro;
- f) le Dipendenze della Banca sono tutte dotate di impianto di video-sorveglianza e video-registrazione (TVCC) composto da più telecamere che, nella conformazione più estesa, inquadrano nel proprio campo visivo in continuo:
 - il bancomat e/o la cassa continua (quest'ultima se presente) dal lato esterno (pubblica via);
 - l'ingresso dello sportello dal lato esterno (pubblica via);
 - l'ingresso dello sportello dal lato interno attraverso la c.d. bussola o altri sistemi a porte scorrevoli motorizzate o ad interblocco;
 - il bancomat e/o la cassa continua e/o altri apparati, posti nel cosiddetto locale self (se presente);
 - la parte anteriore della/e postazione/i di cassa (c.d. "filo casse") ove stazionano i clienti mentre eseguono operazioni di cassa;
 - il locale che ospita i mezzi forti (cassaforte dello sportello, e/o cassa continua, e/o parte retrostante del bancomat);
 - il locale c.d. retro-self (per gli sportelli che ne sono dotati) che ospita mezzi forti e la parte retrostante del bancomat e/o della cassa continua e/o di altri apparati di sicurezza;
 - la parte retrostante del bancomat per gli sportelli privi di locale c.d. retro-self;
- g) le telecamere di cui al precedente punto sono operative 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno; l'orientamento delle telecamere è realizzato in modo da rendere residuale l'inquadratura dei lavoratori ed evitare di inquadrare le postazioni fisse di lavoro;
- h) gli impianti TVCC sono a tecnologia digitale con registrazione delle immagini su PC dedicato;


si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. la visione delle immagini in diretta o registrate è consentita esclusivamente agli addetti dell'ufficio Direzione Prevenzione Sicurezza – Reparto Sicurezza Fisica (DPS-SIF), al Capo dello stesso ufficio (CU DPS) ed al CS LOGIS o al personale di istituto di vigilanza allo scopo autorizzato, in qualsiasi momento nell'intero arco di ogni giornata, per le sole esigenze di servizio connesse ad eventi

criminosi, alla sicurezza in senso lato e per il tempo strettamente necessario all'esame ed alla risoluzione delle criticità secondo le norme generali per la tutela dagli eventi criminosi. La visione delle immagini da parte degli addetti di DPS-SIF o del personale di istituto di vigilanza allo scopo autorizzato avverrà tramite apposito sistema informatico protetto da password di accesso;


3. le immagini generate da impianti a tecnologia digitale e gestite dal sistema informatico sono automaticamente cancellate decorsi sette giorni dalla registrazione, fatta salva la necessità di conservare le immagini per un tempo maggiore a seguito di richiesta per indagini interne del Servizio Auditing o indagini esterne delle FF.OO. nell'ambito dell'accertamento di potenziali o avvenuti eventi criminosi, o su richiesta del dipendente per le ipotesi di cui al successivo art. 4;
4. qualora si dovesse procedere alla visione di immagini registrate su richiesta di un dipendente per verificare la causa di una deficienza di cassa di importo significativo oppure per operazioni oggetto di contestazione da parte della clientela o della Banca, la visione delle stesse potrà avvenire solo in presenza del dipendente interessato, del CU DPS o CS LOGIS o altro dipendente appositamente delegato da CU DPS e del rappresentante sindacale dell'OOSS firmataria del presente accordo designato dal dipendente interessato. Dell'avvenuta visione sarà redatto apposito verbale di cui verrà data copia a tutti i presenti;
5. le immagini registrate dagli impianti di video-sorveglianza e video-registrazione non potranno essere utilizzate per finalità di controllo a distanza dei lavoratori né per finalità disciplinari nelle ipotesi di colpa lieve e/o grave, mentre potranno essere utilizzate nei casi di dolo;
6. ai lavoratori sarà data adeguata informazione sulle modalità di uso degli impianti video e sulle modalità di visione delle immagini disciplinate dal presente accordo;
7. le Parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica sull'applicazione del presente accordo entro il 31.12.2016.

DELEGAZIONE AZIENDALE



Handwritten signatures of the company delegation, including names like 'G. G.', 'M. G.', 'F. G.', and 'L. G.'.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI



Handwritten signatures of the trade union organizations, including names like 'M. G.', 'S. G.', 'A. G.', and 'C. G.'.